

Comune di Fontainemore

Regione Autonoma Valle D'Aosta

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

articolo 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175

Approvato con deliberazione consiliare n.25 del 29.09.2017

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni

L'articolo 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni», così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il **30 settembre 2017**, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, ossia al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'articolo 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto articolo 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica" (articolo 2, co. 1, let. g).

L'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs, n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, D.Lgs n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

L'articolo 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

1. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del Medesimo Decreto.

Il comma 1 dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Al comma 2 dell'articolo 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa quale:

- A. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- B. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- C. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- D. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- E. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'articolo 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *"per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

2. **Società che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.** La norma prevede che, ad accessione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.
3. **Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.** La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'articolo 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

1.2. Centralità della revisione straordinaria nell'ambito delle misure indirizzate alle Amministrazioni titolari di partecipazioni.

Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al D.Lgs n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. Questo è nella logica del testo unico, che nel riassetto e riprodurre norme preesistenti, rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando

anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società.

L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che *«Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»*.

Con riguardo alle disposizioni dirette alle società, l'art. 1, co. 3 prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Testo unico *«si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»*.

In tale contesto, l'art. 1, co. 5, prevede che *«Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche»*.

Ai fini del testo unico, si considerano "quotate" anche le società a partecipazione pubblica che emettono altri strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non soltanto quelle che emettono azioni. Peraltro, analoga estensione della definizione comunemente accolta nel diritto societario è stata positivizzata in materia di controlli interni (art. 147-*quater*, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 9, co. 9-*ter*, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124).

Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, D.Lgs n. 118/2011 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, comma 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.

Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi a oggetto le società.

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la costituzione di nuove società (art. 5, D.Lgs n. 175/2016), l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (articoli 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, comma 5, D.Lgs n. 175/2016). A queste ipotesi si aggiungono quelle previste dal D.Lgs n. 100/2017, ossia, la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, comma 9, secondo

periodo, nuovo testo) e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), ex art. 11, comma 3, D.Lgs n. 175/2016, nuovo testo.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

1.3. Gli adempimenti previsti dall'articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016 per gli Enti territoriali.

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 2, D.Lgs n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, le cui disposizioni sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 144/2016).

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, D.Lgs n. 175/2016.

Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, comma 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di

aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

1.4. Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal portale Tesoro. In applicazione del D.Lgs n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del tesoro (<https://portales Tesoro.mef.gov.it>).

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'articolo 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Regioni, Enti Locali, camere di commercio, università e autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30.04.2015, nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015 e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016, il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le novelle normative introdotte e i termini previsti.

2. Adempimenti a carico dell'Ente

L'ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29.10.2015 ha approvato il *piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

La presente relazione rappresenta l'aggiornamento del Piano di cui sopra, tenuto conto dell'innovato quadro normativo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 24 del D.Lgs 175/2016.

La stessa sarà trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti – Sezione Valle d'Aosta, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016 a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.


3. Partecipazioni dirette del Comune di Fontainemore alla data del 23.09.2016

Il Comune di Fontainemore deteneva alla data del 23.09.2016, delle quote di partecipazione delle seguenti persone giuridiche, con la precisazione che i dati indicati nella colonna tre, sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata:

Ragione Sociale	Tipologia di attività	Quota di partecipazione e valore totale posseduto	Funzioni attributive	Attività svolte
<p>Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales e la Vallée D'Aoste soc. coop. siglabile CELVA Soc. Coop.</p>	<p>A.84.11.10 - Attività generali di amministrazione pubblica - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria</p>	<p>1 quota, pari al 1,19% (al 31.12.2016) dell'intero capitale sociale</p> <p>Valore quota al 31.12.2016: € 5.754,96</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del CELVA "La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:</p> <p>a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;</p> <p>b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;</p> <p>c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;</p> <p>d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;</p> <p>e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;</p> <p>f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;</p> <p>g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;</p> <p>h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;</p> <p>i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;</p> <p>j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.</p>

IN.VA. S.p.A.	62.01 produzione software connesso all'edizione	- di non	500 azioni, pari allo 0,0098% dell'intero capitale sociale al 31.12.2016 Valore quota azionaria al 31.12.2016 € 824,45	progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nel settore ICT (Information And Communication Technology) si rimanda allo statuto societario	espletamento dell'attività di Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) si rimanda allo statuto societario
S.I.V. Società Idroelettrica Vargno S.r.l..	35.11.00 produzione energia elettrica	- di	1 quota di € 48.800 pari all'80,00% dell'intero capitale sociale al 31.12.2016 valore quote al 31.12.2016€ 1.018.807	produzione elettrica	energia produzione energia elettrica.

Il quadro delle partecipazioni al 23.09.2016, invariato alla data di redazione della presente relazione, è il seguente:



4. Relazione tecnica della revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 175/2016

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare sono state elaborate singole schede di rilevazione riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato alla data del 23.09.2016.

**SCHEDA DI RILEVAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA**

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

Nazionalità	Italia
--------------------	--------

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop.
Denominazione	00665740072
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società cooperativa
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITÀ'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	0.84.11.10
Settore Ateco 2	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 42.035
	Fatturato	€ 124.383
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 11.008
	Fatturato	€ 143.274
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 13.560
	Fatturato	€ 226.733
	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ -175.191
Anno di riferimento 2011		

	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 193.870
Numero dipendenti	15 al 31/12/2015	
Costo del personale	€ 768.773 (bilancio al 31/12/2015)	
Numero dei componenti dell'organo amministrazione	12 (bilancio al 31/12/2015)	
Compensi dei componenti dell'organo amministrazione	€ 52.700	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1 (revisore, no collegio sindacale)	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.172 (bilancio al 31/12/2015)	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,19%
--	-------

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Codice fiscale della "tramite" controllata	
Denominazione della "tramite" controllata	
Natura della "tramite" controllata	
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	
Codice fiscale e denominazione della società controllata dalla "tramite"	
Quota % di partecipazione detenuta dalla "tramite" in altra società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	==
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Le attività attribuite dal CELVA per legge sono elencate all'art. 4 della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	==
Termine previsto per la razionalizzazione	==

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Con riferimento al CELVA, il Comune di Fontainemore ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di

miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge. 4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;

d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria al Comune di Fontainemore per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

L'Ente non è tenuto a intraprendere nessuna modalità di razionalizzazione della partecipazione alla società CELVA soc. coop.

PARTECIPAZIONE A IN.VA. S.p.A.

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

Nazionalità	Italia
--------------------	--------

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	00521690073
Denominazione	IN.VA. S.p.A.
Anno di costituzione della società	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	N/A (non applicabile)
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITÀ

Settore Ateco 1	62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
Settore Ateco 2	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 44.995,00
	Fatturato	€ 22.349.137,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 6.278,00
	Fatturato	€ 18.361.221,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	(€ 412.058,00)
	Fatturato	€ 17.202.502,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 159.831,00
	Anno di riferimento 2011	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	€ 425.374,00
Numero dipendenti	233	

Costo del personale	€ 10.101.754,00
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 41.498,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 45.730,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,0098%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Codice fiscale della "tramite" controllata	
Denominazione della "tramite" controllata	
Natura della "tramite" controllata	
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	
Codice fiscale e denominazione della società controllata dalla "tramite"	
Quota % di partecipazione detenuta dalla "tramite" in altra società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	Sì
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	Sì
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	==
Termine previsto per la razionalizzazione	==

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
<p>Con riferimento a IN.VA. S.p.A., il Comune di Fontainemore ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.</p> <p>IN.VA. S.p.A. è stata istituita con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 recante ad oggetto "Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica" e aveva come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei propri soci.</p> <p>L'articolo 2 (Soci) della citata legge così recita: "Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'IN.VA. S.p.A. gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti".</p> <p>Con deliberazione consigliare n. 19 del 21.06.2013, il Comune di Fontainemore, ha acquisito dal Comune di Aosta n. 500 quote societarie di IN.VA. S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00, così come condiviso nell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013. In virtù della suddetta sottoscrizione, il Comune può avvalersi della suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza, come previsto nella vigente normativa nazionale e regionale. IN.VA. S.p.A., nell'ambito di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, può effettuare, per conto dell'Amministrazione eventuali ulteriori prestazioni, che dovessero in futuro essere individuate, ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria sulle società in house.</p> <p>Alla luce di quanto disposto da norme statali (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011), il legislatore regionale è intervenuto modificando l'oggetto sociale e l'assetto societario di IN.VA. S.p.A.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la legge regionale 7 maggio 2012, n. 13, recante "Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme)", stabilisce che la società IN.VA. S.p.A. sia a totale capitale pubblico e che la compagine societaria sia costituita, oltre che dalla Regione, dagli enti locali valdostani, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dalle società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL); - l'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", modifica l'oggetto sociale della società IN.VA. S.p.A. introducendo lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti. <p>In relazione alle finalità perseguibili mediante la partecipazione a IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto l'articolo 3, comma 1, lettera a, della già citata Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, stabilisce che "le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale", conformemente a quanto previsto alla lettera a, comma 2, articolo 4, del T.U.S.P.</p>

Inoltre l'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:

In particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 4, comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di:

lettera d) *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ..."*

lettera e) *"servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A., sono di fatto espressamente riconducibili a quelle stabilite dal T.U.S.P.

In particolare si evidenzia che IN.VA. S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata dell'acquisizione di beni e servizi, rappresenta di fatto lo strumento operativo degli Enti pubblici soci per l'esercizio di loro funzioni istituzionali. Mediante la sua attività la società soddisfa le esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, offre adeguate opportunità agli enti locali anche di piccole dimensioni, valorizza il sistema produttivo, supporta la diffusione di acquisti in forma telematica, garantisce la standardizzazione dei processi di acquisizione assicurando, nel contempo, agli enti soci la possibilità di acquisire i beni e i servizi necessari al perseguimento del benessere e della qualità di vita della propria popolazione di riferimento.

Tutti gli elementi sopra esposti comprovano che la partecipazione da parte del Comune di Fontainemore a IN.VA. S.p.A. è da ritenersi coerente con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e dunque legittima.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

L'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione della partecipazione alla società IN.VA. S.p.A.

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. (S.I.V.)

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

Nazionalità	<input checked="" type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero
-------------	---

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	00585320070	
Denominazione	SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. (S.I.V.)	
Anno di costituzione della società	1993	
Forma giuridica	<input checked="" type="checkbox"/> Società a responsabilità	
Stato della società	<input checked="" type="checkbox"/> La società è attiva	
Anno di inizio della procedura	N/A (non applicabile).	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sì No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sì No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITA'

Settore Ateco 1	35.11.00 – produzione di energia elettrica.
Settore Ateco 2	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	326.132
	Fatturato	986.799
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	426.989
	Fatturato	1.220.061
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	287.413
	Fatturato	1.017.697
	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	193.082
	Anno di riferimento 2011	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	288.376
	Fatturato medio (ultimi 3 anni)	1.074.852

Numero dipendenti	0
Costo del personale	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1, di cui nominati dall'Ente: nessuno
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	10.440,00 (Bilancio 31.12.2015)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	0 (Bilancio 31.12.2015)

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

Società controllata	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	80,00%
---	--------

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Codice fiscale della "tramite" controllata	
Denominazione della/e società "tramite" controllata/e	
Quota % di partecipazione società/organismo tramite	
Natura della "tramite" controllata	<input type="checkbox"/> Società <input type="checkbox"/> Organismo
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Società destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

<p>Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) <input type="checkbox"/> Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) <input type="checkbox"/> Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c) <input type="checkbox"/> Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) <input type="checkbox"/> Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) <input type="checkbox"/> Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) <input type="checkbox"/> Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6) <input type="checkbox"/> Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) <input type="checkbox"/> Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) <input checked="" type="checkbox"/> Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale prevalente (art. 4, c. 7) <input type="checkbox"/> Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8) <input type="checkbox"/> Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università (art. 4, c. 8) <input type="checkbox"/> Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) <input type="checkbox"/> Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2) <input type="checkbox"/> Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26, c.6) <input type="checkbox"/> Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7) <input type="checkbox"/> Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies) <input type="checkbox"/> Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) <input type="checkbox"/> Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) <input type="checkbox"/> Nessuna delle precedenti
<p>Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:</p>	
<p>La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>Se sì, indicare quali:</p>	

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Si No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Si No
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai due punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f) e g)		
"Holding pura"	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Si No
Società in house	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Si No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi	
Modalità (razionalizzazione)	=====	
Termine previsto per la razionalizzazione	=====	

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
<p>Il dettato normativo vigente di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 165, all'articolo 4, comma 7, ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente "la produzione di energia da fonti rinnovabili".</p> <p>La Società ha quale scopo la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, pertanto, può essere considerata una società che persegue finalità di pubblico interesse, come risulta anche in apposito parere espresso congiuntamente dal Dipartimento legislativo e legale e dalla Direzione enti locali della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui si riporta in seguito uno stralcio:</p> <p>"l'energia prodotta trae origine da una risorsa naturale rinnovabile, il cui sfruttamento è fortemente incentivato dallo Stato italiano e dall'Unione europea (certificati verdi e certificati RECS) in quanto persegue finalità di salvaguardia ambientale, contribuendo alla riduzione dei gas ad effetto-serra. A livello locale, la partecipazione degli enti locali alle società di produzione e vendita di energia idroelettrica garantisce maggiore rispetto e controllo dei limiti imposti dalla legislazione ambientale, in quanto l'ente locale socio dovrebbe vigilare affinché la società sfrutti correttamente la risorsa idrica, arginando, così, la tendenza del socio privato a massimizzare il profitto a scapito, spesso, dell'ambiente, tenuto conto che il crescente sfruttamento della risorsa "acqua" per la produzione di energia idroelettrica, inserendosi in una situazione già caratterizzata da un intenso sfruttamento delle risorse idriche, potrebbe determinare un eccessivo depauperamento dell'ecosistema acquatico;</p> <p>- l'attività di produzione e vendita di energia idroelettrica, pur non costituendo un ambito tipico di intervento dell'ente locale, può comunque collegarsi alle finalità istituzionali dell'ente, che si propone, con questa attività di tipo imprenditoriale, di sfruttare un'importante risorsa localizzata nel proprio territorio, quale è l'acqua, per</p>

acquisire a bilancio risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di altre attività istituzionali dell'ente, volte allo sviluppo economico e sociale della propria collettività.

A ciò si aggiunga che la Regione, con il primo Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3126 del 14 aprile 1998, si è posta tre fondamentali obiettivi strategici:

a) indirizzare, prioritariamente, lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso impieghi sul territorio valdostano che determinino una migliore qualità della vita e agevolino lo sviluppo sociale ed economico (autonomia energetica);

b) ridurre le emissioni inquinanti provocate dalla combustione di fonti di energia fossili tramite l'incentivazione all'uso, diretto o indiretto, di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche di risparmio energetico in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia;

c) razionalizzare e, ove possibile, ridurre l'impatto sul territorio delle infrastrutture energetiche,

definendo un piano di potenziamento del settore idroelettrico che prevede, tra l'altro, come principale azione da intraprendere, l'emanazione di una nuova norma di attuazione dello Statuto speciale che consenta alla Regione, ai Comuni e alle Comunità montane di esercitare le attività di produzione di energia elettrica, da fonte idrica o da altre fonti rinnovabili o assimilate, le attività di importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica (sull'esempio del Trentino-Alto Adige, ove l'intervento degli enti locali nel settore energia è consentito dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235).

L'intervento pubblico della Regione nel settore dell'energia idroelettrica è stato altresì sancito dalla legge regionale 26 luglio 2000, n. 20, che ha attribuito alla Regione il compito di promuovere interventi atti a realizzare gli obiettivi strategici previsti dal suddetto Piano energetico regionale e, come prima modalità di intervento, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquisire quote di partecipazione, anche totalitaria, in società di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica."

La Società non ha una propria gestione autonoma ma viene gestita dalla F.Ili Ronc Srl, costruttore dell'impianto e socio di minoranza, così come la stessa F.Ili Ronc Srl gestisce anche la parte commerciale, amministrativa, contabile e fiscale. E' pertanto una Società non dotata di una propria struttura operativa e, in quanto tale, non necessita di conseguenza di personale dipendente.

Trattandosi, infatti, di un settore molto particolare e specializzato, è del tutto logico ed evidente l'interesse per il Comune, socio di maggioranza, che la gestione sia fatta da Società che, oltre ad aver realizzato l'impianto, ha maturato nel tempo e nello specifico settore grande e consolidata esperienza. La F.Ili Ronc Srl infatti, primario operatore in Valle sempre nello specifico settore, è titolare in proprio o in partecipazione (sempre Comuni e Consorzi) di numerosi impianti gestiti in forma centralizzata. Da qui la logica dell'affidamento della gestione complessiva dell'impianto alla stessa F.Ili Ronc Srl dettata, oltre che dal buonsenso, dalle indubbie e specifiche capacità tecniche, commerciali e imprenditoriali della stessa.

Tutti gli elementi sopra esposti comprovano che la partecipazione da parte del Comune di Fontainemore alla Società Idroelettrica Vargno s.r.l. è da ritenersi coerente con la vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e dunque legittima.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

L'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione della partecipazione alla Società Idroelettrica Vargno S.r.l.

5. Conclusioni

Richiamato l'articolo 24, comma 1, del D.Lgs 175/2016 a mente del quale "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15", i risultati attesi dal presente piano di razionalizzazione straordinario sono i seguenti:

Denominazione	Modalità di revisione	Società presente alla data del 23.09.2016	Società presente al termine del processo di revisione straordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	nessuna	Si	Si
IN.VA. S.p.A.	nessuna	Si	Si
Società Idroelettrica Vargno S.r.l.	nessuna	Si	Si